

**CAMB/2019/60 del 8 ottobre 2019**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per il Polo Ambientale Integrato di Parma (PAIP).**

IL PRESIDENTE  
F.to Assessore Francesca Lucchi

**CAMB/2019/60**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

L'anno **2019** il giorno 8 del mese di ottobre alle ore 14.00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2019/0006283 del 3 ottobre 2019.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Fabbri Alan	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per il Polo Ambientale Integrato di Parma (PAIP).**

**Visti:**

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione nella l. 24 marzo 2012, n. 27;
- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;

- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 11 giugno 2012, n. 754 recante “Approvazione delle linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e g), della legge regionale n. 23 del 2011”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135 recante “Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna di cui alla DGR 754/2012”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 24 marzo 2014, n. 380 recante “Modificazioni alla DGR 135/2013 - Disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 27 aprile 2015, n. 467 recante “Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 23 del 2011”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 3 maggio 2016, n. 67 recante “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale gestione dei rifiuti (PRGR)”;

**premesse** che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione (AATO) di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008;

**richiamato** l’art. 7, comma 5, lettere b) e c) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d’ambito dell’Agenzia (per quanto rileva in questa sede) provvede alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e all’approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;

**richiamate** le disposizioni legislative in merito al potere di regolazione dell’Agenzia rispetto all’impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e dunque:

- l’art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, ai sensi del quale [...] *Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli*

*impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito;*

- l'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale *In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati RI ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti;*

**richiamate** le disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati alla base del processo di definizione delle tariffe di accesso agli impianti per gli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'anno di regolazione 2014 contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 135/2013, così come modificata dalla deliberazione n. 380/2014;

**richiamate** in specie le disposizioni di cui alla deliberazione regionale n. 135/2013 nella parte in cui prevedono espressamente che l'Agenzia valuta la possibilità di riconoscere nel corrispettivo dello smaltimento gli oneri di mitigazione ambientale da computarsi tra i costi operativi degli impianti;

**considerato** che, ai sensi della suindicata deliberazione regionale n. 135/2013 e della giurisprudenza amministrativa ivi richiamata, l'indennità di disagio ambientale può essere considerata quale costo accessorio del servizio, come tale coperto dalla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, solo se finalizzata a finanziare le opere di mitigazione del disagio connesso alla presenza dell'impianto e che, pertanto, non è possibile inserire nel corrispettivo dello smaltimento eventuali oneri non direttamente e strettamente riconducibili alla mitigazione degli impatti ambientali generati dagli impianti;

**considerato** inoltre che le suindicate disposizioni contenute nella deliberazione regionale n. 135/2013 ai fini del riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo dello smaltimento sono state ribadite nella successiva deliberazione regionale n. 467 del 27 aprile 2015, la quale ha ulteriormente precisato che l'Agenzia è tenuta, quindi, a valutare la possibilità di riconoscere i predetti oneri e ad autorizzare preventivamente (sia per tipologia sia per importo) le opere compensative future ai fini dell'inserimento dei relativi costi nel corrispettivo di smaltimento e che, analogamente a quanto già previsto nella deliberazione n. 135 del 2013, non sono da considerare eventuali oneri di mitigazione definiti e valutati in modo autonomo a livello locale;

**richiamate** le deliberazioni di questo Consiglio d'ambito:

- n. 24 del 13 novembre 2013 “Servizio Gestione Rifiuti: applicazione deliberazione G.R. Emilia Romagna 11 febbraio 2013 n. 135 – riconoscimento oneri disagio ambientale”;
- n. 8 del 26 marzo 2014 “Servizio Gestione Rifiuti: modifica precedente deliberazione n. 24 del 13 novembre 2013 – riconoscimento oneri disagio ambientale”;

**richiamata** in particolare la deliberazione n. 31 del 13 luglio 2015 recante “Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e disposizioni applicative della deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 467/2015” mediante la quale, in specifico, questo Consiglio d’ambito ha disposto di riconoscere gli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo dello smaltimento a decorrere dall’anno di regolazione 2014 secondo i contenuti della tabella “COSTITUZIONE FONDI”, ivi riportata, recante l’elenco dei Comuni destinati a beneficiare dell’indennità di disagio ambientale e le relative percentuali di ripartizione in applicazione del criterio della distanza dall’impianto (come individuato nelle precedenti deliberazioni n. 24/2013 e 8/2014) nonché in considerazione, per rinvio, degli accordi esistenti almeno tra tutti i Comuni individuati sulla base del suindicato criterio, fino a naturale scadenza degli accordi medesimi, nel rispetto, per ciascun anno di regolazione, degli importi deliberati in euro/tonnellata dall’Agenzia per ciascun impianto;

**richiamato** in particolare, per quanto rileva in questa sede, l’”Accordo per le misure di mitigazione e compensazione delle pressioni derivanti dalla realizzazione e funzionamento del Polo Ambientale Integrato di Enia S.p.A.” sottoscritto in data 30 ottobre 2008 tra Provincia di Parma, Agenzia d’Ambito ATO 2, Enia S.p.A., Comune di Colorno, Comune di Parma, Comune di Torrile e Unione di Sorbolo e Mezzani e, in specie, l’art. 4 per la disciplina delle percentuali di “Ripartizione delle risorse” tra il Comune di Parma e gli altri Comuni;

**dato atto** altresì che, così come previsto nel suindicato art. 4, comma 4, la quota attribuita agli altri Comuni e, pertanto, al Comune di Colorno, al Comune di Torrile e all’Unione di Sorbolo e Mezzani è stata ripartita tra gli stessi per il periodo 2009-2018 attraverso la sottoscrizione di apposito Accordo appendice all’intesa del 30 ottobre 2008, già acquisito agli atti dell’Agenzia ai fini del riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento secondo le deliberazioni più sopra richiamate;

**considerato** che le percentuali di ripartizione tra tutti i Comuni interessati, come riportate nella tabella “COSTITUZIONE FONDI” di cui alla suindicata deliberazione n. 31/2015 di questo Consiglio d’ambito per gli anni 2019 e successivi in relazione al Polo Ambientale Integrato di Parma, sono da considerarsi applicabili, per quanto sopra, solo in mancanza di un Accordo appendice all’intesa valevole per il periodo 2019-2028;

**visto** l’”Accordo per la ripartizione delle misure di mitigazione e compensazione delle pressioni derivanti dalla realizzazione e funzionamento del Polo Ambientale Integrato di Enia S.p.a. – Periodo 2019/2028” quale Accordo appendice sottoscritto tra i Comuni di Colorno, Torrile e Sorbolo Mezzani, trasmesso all’Agenzia con protocollo PG.AT/2019/5117 del 08/08/2019;

**ritenuto** pertanto di applicare le percentuali di ripartizione delle risorse che derivano dall’Accordo sottoscritto tra le Parti nel 2008 e dal relativo Accordo appendice valevole per il

periodo 2019-2028 e di disapplicare le percentuali come riportate nella tabella “COSTITUZIONE FONDI” di cui alla suindicata deliberazione n. 31/2015 per gli anni 2019 e successivi;

**considerato** che dal 1° gennaio 2019 è stato istituito il Comune di Sorbolo Mezzani mediante la fusione dei Comuni contigui di Mezzani e di Sorbolo;

**considerato**, inoltre, che il sopra citato Accordo è concluso tra tutti i Comuni ricadenti nel criterio geografico ai sensi della deliberazione n. 24 del 13 novembre 2013, come previsto dalla regolazione dell’Agenzia;

**ritenuto** di dover deliberare di riconoscere per il Polo Ambientale Integrato di Parma gli oneri di disagio ambientale riconosciuti annualmente nel corrispettivo dello smaltimento in sede di approvazione dei Piani economico finanziari del servizio di gestione integrata, che derivano dalla moltiplicazione degli euro/tonnellata per le tonnellate di rifiuti urbani prodotti all’interno del territorio regionale ovvero derivanti dal loro trattamento purché classificati come rifiuto ai sensi della normativa vigente e conferiti alle discariche e ai wte a valle di selezione o trattamenti;

**ritenuto** di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**a voti palesi e favorevoli,**

### **DELIBERA**

1. di prendere atto dell’Accordo appendice per la ripartizione delle misure di mitigazione e compensazione delle pressioni derivanti dalla realizzazione e funzionamento del Polo Ambientale Integrato di Enia S.p.a. – Periodo 2019/2028, richiamato in premessa, e di riconoscere pertanto gli oneri di disagio ambientale secondo i contenuti dell’intesa sottoscritta tra tutti i Comuni interessati il 30 ottobre 2008 e dell’accordo appendice valevole per il decennio 2019-2028, come indicato nella tabella seguente:

TABELLA “RIPARTIZIONE ONERI DI DISAGIO AMBIENTALE PAIP 2019/2028”

<b>Polo impiantistico</b>	<b>Comune</b>	<b>% di ripartizione 2019/2028</b>
<b>PR-TM-IREN (wte Parma)</b>	Parma	55%
	Colorno	6,93%
	Sorbolo Mezzani	27,47%
	Torrile	10,60%

2. di modificare le percentuali di ripartizione riportate nella tabella “COSTITUZIONE FONDI” di cui alla deliberazione n. 31/2015 di questo Consiglio d’ambito per gli anni 2019 e successivi, che si intendono formalmente sostituite con le percentuali contenute nella tabella di cui al precedente punto 1.;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
4. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 60 del 8 ottobre 2019

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per il Polo Ambientale Integrato di Parma (PAIP).**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Direttore  
Responsabile ad interim  
Area Servizio  
Gestione Rifiuti Urbani  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 8 ottobre 2019



Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 20 novembre 2019

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna